

DIREZIONE GENERALE
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA,
DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
LA RESPONSABILE
ROBERTA ZANNINI

DIREZIONE GENERALE
CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E
PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
IL RESPONSABILE
VALERIO MARRONI

Ad ARPAE

dirgen@cert.arpa.emr.it

Ai SUAP della Regione

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.

Nel corso delle attività del gruppo tecnico di coordinamento Regione - ARPAE per l'attuazione degli adempimenti legati all'autorizzazione unica ambientale (AUA) previsto dalla DGR 1795 del 2016, è emersa l'opportunità di condurre un approfondimento su alcune fasi delle procedure di AUA che coinvolgono i SUAP, per favorirne lo svolgimento in maniera più omogenea sul territorio regionale.

In accordo tra i Servizi regionali competenti per materia, si è proceduto ad analizzare le tematiche evidenziate all'interno di un gruppo di lavoro ristretto con esperti individuati dalla Regione (sia Direzione generale cura del territorio e dell'Ambiente, sia Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro, dell'impresa), e con referenti individuati da ARPAE e da alcuni SUAP.

Di seguito si forniscono alcune prime indicazioni operative che sono state elaborate e condivise dal gruppo di lavoro, con l'obiettivo di fornire un supporto ai SUAP e ai Servizi autorizzazione e concessione (SAC) di ARPAE e di uniformare i comportamenti a livello regionale.

1) Presentazione delle istanze:

In forza del DPR 160/2010, le domande per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, dei rinnovi, delle vulture e delle modifiche sostanziali di AUA, sono presentate allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) attraverso il portale "Accesso unitario" che costituisce la modalità ordinaria di presentazione delle istanze AUA al SUAP, o attraverso altro portale definito localmente dai SUAP. È consentita la trasmissione delle istanze via PEC solo nei casi di problematiche di funzionamento dei sistemi telematici adottati, documentabili ad esempio attraverso l'apertura di un ticket o l'immagine della schermata di errore del sistema.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale A. Moro, 44
40127 Bologna

Tel 051.527.6421
Fax: 051.527.6513

Email: sportelliunici@regione.emilia-romagna.it
PEC: sportelliunici@postacert.regione.emilia-romagna.it

Viale Della Fiera 8
40127 Bologna

Tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.						Fasc.		

Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad ARPAE, secondo quanto previsto dal DPR 59/2013. Sono in corso gli interventi tecnici sul portale Accesso unitario per permetterne l'utilizzo anche per l'invio delle richieste di modifica non sostanziale di AUA ad ARPAE.

2) Verifica correttezza formale:

Per facilitare la verifica della correttezza formale di cui all'art 4 comma 1 del DPR 59/2013, sono riportati in Allegato 1 alcuni contenuti minimi elaborati da ARPAE. Se la domanda è presentata attraverso il portale Accesso Unitario, le verifiche sono effettuate dal sistema stesso.

3) Invio della istanza ai soggetti competenti

Gli enti a cui inviare l'AUA come soggetti competenti in materia ambientale sono definiti in accordo tra SUAP ed ARPAE.

In particolare, ARPAE e il Comune, ove competente per materia, provvederanno a segnalare al SUAP eventuali altri enti che ritengano debbano essere coinvolti in base alla specificità della domanda.

Si rileva l'importanza di inserire nell'oggetto delle note di trasmissione delle pratiche da parte dei SUAP chiari riferimenti per favorire il riconoscimento dei contenuti delle istanze, quali ad esempio le parole "AUA" e "DPR 59/2013".

4) Verifiche antimafia:

Relativamente all'acquisizione della documentazione antimafia prevista nel D.lgs. n. 159 del 2011, è emersa la richiesta di indicazioni per favorire l'omogeneità dei comportamenti a livello territoriale sia riguardo a quali tipologie di AUA richiedano le verifiche, sia rispetto a quale ente, ARPAE o i SUAP, debba procedere alle verifiche.

Data la rilevanza del tema, è stata inviata una richiesta di chiarimenti su tali argomenti alla Prefettura di Bologna. In attesa di ricevere risposta dalla Prefettura, il gruppo di lavoro ha condiviso le seguenti indicazioni al fine di favorire una uniforme applicazione degli adempimenti normativi sul territorio regionale:

- relativamente alla suddivisione delle attività si è ripreso in gran parte quanto già condiviso in precedenti incontri del coordinamento regionale AUA, ossia che ARPAE si prende carico dei controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti (attività che frequentemente costituisce una parte importante dell'attività economica dell'impresa) e per le altre pratiche che non passano dal SUAP; laddove vi è un procedimento unico con altri endo-procedimenti oltre all'AUA, la verifica viene effettuata invece dal SUAP, anche per gli impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del Dlgs 152/2006).
- in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP.
- per le modifiche non sostanziali se non cambia in modo rilevante l'attività imprenditoriale non si ritiene necessaria la verifica antimafia.

5) Fase di conclusione del procedimento:

Si condivide che l'AUA vada inoltrata al Suap subito dopo la sua adozione. L'AUA, infatti, non sostituisce altri titoli oltre quelli ambientali citati, e non è quindi sufficiente per autorizzare la costruzione o l'esercizio di un impianto che necessita altre autorizzazioni.

Se è in corso il procedimento unico SUAP, l'AUA confluisce dentro al procedimento unico e acquisisce validità una volta comunicata al richiedente ad esito di quest'ultimo procedimento.

La data di riferimento per la validità temporale dell'AUA è quella di rilascio da parte del SUAP.

I servizi regionali competenti rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Avv. Roberta Zannini
(nota firmata digitalmente)

Dott. Valerio Marroni
(nota firmata digitalmente)

Allegato: All 1_Check list verifica formale istanza AUA.pdf